

namento dell'ente e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, tenuto conto, in via prioritaria, per Comuni e Province, delle funzioni storicamente svolte;

*c)* valorizzare i principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nella allocazione delle funzioni fondamentali in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

*d)* prevedere strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, allo scopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo tra enti locali, Regioni e Stato;

*e)* attribuire all'autonomia statutaria degli enti locali la potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

*f)* prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione, anche tenendo conto delle indicazioni dell'Alta Commissione di studio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

*g)* procedere alla revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

*h)* adeguare i procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione, fermo restando il principio di partecipazione degli enti e delle popolazioni interessati;

*i)* individuare e disciplinare gli organi di governo delle Città metropolitane e il relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito per i Comuni e le Province;

*l)* definire la disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

*m)* mantenere ferme le disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, alla vigilanza sui servizi di competenza statale attribuiti al sindaco quale ufficiale del Governo, nonché, fatta salva la polizia amministrativa locale, ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

*n)* valorizzare le forme associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai comuni;

*o)* indicare espressamente sia le norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge costitu-

zionale 18 ottobre 2001, n. 3, sia quelle anche implicitamente abrogate da successive disposizioni;

p) rispettare i principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale e fare salve le competenze spettanti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

5. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane che, a seguito dell'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono attribuite ad un ente diverso da quello che le esercita alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, è stabilita dalle leggi che determinano i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire. A tale fine il Governo, in conformità ad accordi da definire in sede di Conferenza unificata, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per le riforme istituzionali e la devoluzione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge è corredato della relazione tecnica con l'indicazione della quantificazione e della ripartizione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, ai fini della valutazione della congruità tra i trasferimenti e gli oneri conseguenti all'espletamento delle funzioni conferite. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme concernenti il nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 2.

*(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. *(Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3).* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi diretti all'individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari della comunità di riferimento.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla revisione delle disposizioni in materia di enti locali, per adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. I decreti legislativi previsti dal comma 1 sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, dopo l'acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione.

5. Nell'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* garanzia dell'autonomia e delle competenze costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione, attraverso la valorizzazione delle potestà statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

*b)* individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane in modo da prevedere, per ciascun livello di governo locale, la titolarità di funzioni connaturate alle caratteristiche proprie di ciascun tipo di ente, essenziali e imprescindibili per il funzionamento dell'ente e per il soddisfacimento dei bisogni primari delle comunità di riferimento;

*c)* considerazione, nella determinazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e delle Province, di quelle storicamente svolte;

*d)* valorizzazione dei principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione nell'allocatione delle funzioni fondamentali, in modo da assicurarne l'esercizio da parte del livello di ente locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali, ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata tra i Comuni;

*e)* previsione di strumenti che garantiscano il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo locale nello svolgimento delle funzioni fondamentali che richiedono per il loro esercizio la partecipazione di più enti, all'uopo individuando specifiche forme di consultazione e di raccordo fra enti locali, Regioni e Stato;

*f)* attribuzione all'autonomia statutaria della potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

*g)* attribuzione all'autonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare forme e modalità di intervento, secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza, nei casi previsti dagli articoli 141, commi 2 e 8, 193, comma 4, 243, comma 6, lettera *b)*, 247 e 251 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

*h)* previsione di una disciplina di principio idonea a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli enti locali che consenta, sulla base di parametri obiettivi ed uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli enti locali ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 119, terzo e quinto comma, della Costituzione;

*i)* revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali limitatamente alle norme che contrastano con il sistema costituzionale degli enti locali introdotto dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, attraverso la modificazione, l'integrazione, la soppressione ed il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, anche al fine di assicurare la coerenza sistematica della normativa, l'aggiornamento e la semplificazione del linguaggio normativo;

*l)* adeguamento dei procedimenti di istituzione della Città metropolitana al disposto dell'articolo 114 della Costituzione;

*m)* individuazione e disciplina degli organi di governo delle Città metropolitane e relativo sistema elettorale, secondo criteri di rappresentatività e democraticità che favoriscano la formazione di maggioranze stabili e assicurino la rappresentanza delle minoranze, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia di Comuni e Province;

*n)* definizione della disciplina dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di incandidabilità alle cariche elettive delle Città metropolitane, anche tenendo conto di quanto stabilito in materia per gli amministratori di Comuni e Province;

o) salvaguardia delle disposizioni in vigore relative al controllo sugli organi degli enti locali, ai servizi di competenza statale attribuiti al Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché ai procedimenti preordinati alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

p) espressa abrogazione delle disposizioni legislative in materia di controllo sugli atti degli enti locali adottate in attuazione di norme costituzionali abrogate dalla legge costituzionale n. 3 del 2001;

q) espressa indicazione sia delle norme implicitamente abrogate per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2001, sia di quelle implicitamente abrogate da successive disposizioni;

r) rispetto dei principi desumibili dalla giurisprudenza costituzionale.

6. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può emanare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati al comma 5, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo.

**2. 1.** Bressa, Leoni, Boato.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione *con le seguenti:* Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali.

**2. 10.** Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 1, sopprimere le parole:* , nel rispetto delle competenze legislative delle Regioni.

**2. 4.** Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* entro trenta giorni *aggiungere le seguenti:* dalla trasmissione dei testi medesimi.

**2. 8.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* dalla trasmissione dei testi medesimi.

**2. 9.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole:* il rispetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni.

**2. 5.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 4, dopo la lettera n), inserire la seguente:*

n-bis): Garantire il rispetto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale.

**2. 2.** (Testo modificato nel corso della seduta) Pacini.

**(Approvato)**

*Al comma 4, lettera b), sostituire le parole:* di funzioni connaturate *con le seguenti:* di un nucleo di funzioni tra quelle attribuite, connaturate.

**2. 12.** Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:* nonché le disposizioni volte ad assicurare la conformità dell'attività amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.

**2. 6.** Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali con le seguenti: Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno.*

**2. 11.** Fontanini, Luciano Dussin, Stucchi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6. I provvedimenti collegati di cui al comma 5 non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**2. 7. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

**(A.C. 3590 – Sezione 2)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 3.

*(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente).*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, primo periodo, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi al fine di raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni legislative residue, per ambiti omogenei nelle materie di legislazione concorrente, apportandovi le sole modifiche, di carattere esclusivamente formale, necessarie ad assicurarne il coordinamento nonché la coerenza terminologica.

2. Gli schemi di testo unico, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commis-

sioni parlamentari e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorsi trenta giorni dall'assegnazione, i testi unici possono essere emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

*(Testi unici delle disposizioni legislative vigenti non aventi carattere di principio fondamentale nelle materie di legislazione concorrente).*

*Sopprimerlo.*

**3. 1.** Bressa, Amici, Marone, Boato, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di testo unico con le seguenti: dei decreti.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: i testi unici con le seguenti: i decreti legislativi.*

**3. 4.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: della Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: di ciascuno dei Consigli regionali.*

**3. 3.** Mascia, Giordano.

*Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza Stato-Regioni con le seguenti: Conferenza unificata.*

**3. 2.** Marone, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

**(A.C. 3590 – Sezione 3)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

*(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali).*

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2. Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3. L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5. Il potere normativo è esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunità montane e isolate.

6. Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 4.**

*(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali).*

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e dalle forme associative tra gli enti locali.*

**4. 1. Boccia.**

**(A.C. 3590 – Sezione 4)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria).*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio e dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni che tengano conto della particolarità delle autonomie speciali e, comunque, garantendo l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Nelle delegazioni del Governo deve essere prevista la partecipazione di almeno un rappresentante delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nelle materie che spettano alle regioni ai sensi dell'articolo 117,

quarto comma, della Costituzione, il Capo delegazione, che può essere anche un Presidente di Regione o Provincia autonoma, è designato dal Governo sulla base di criteri e procedure determinati con un accordo generale di cooperazione tra Governo, Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni. In attesa o in mancanza di tale accordo, il Capo delegazione è designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci delle amministrazioni di ciascun ente.

2. Nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi anche su richiesta di una delle Regioni o delle Province autonome. Il Governo è tenuto a proporre tale ricorso qualora esso sia richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni a maggioranza assoluta delle Regioni e delle Province autonome.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione sulla partecipazione delle regioni in materia comunitaria).*

*Al comma 1, primo periodo, premettere le parole:* In base alle determinazioni assunte dai rispettivi consigli,

**5. 3.** Mascia, Giordano.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* designato dal Governo *con le seguenti:* designato dalle Regioni d'intesa con il Governo.

**5. 1.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:* Regione *con le seguenti:* Giunta regionale.

**5. 6.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* dal Governo.

**5. 2.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole:* criteri e procedure determinati con.

**5. 4.** Boccia.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**5. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

#### **(A.C. 3590 – Sezione 5)**

#### ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### ART. 6.

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni).*

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, i

quali, nei successivi trenta giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali ed al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire a cura del Dipartimento medesimo entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali le Regioni e le Province autonome possono sottoscrivere l'intesa. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, né possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dagli obblighi internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché, nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tale fine ogni Regione o Provincia au-

tonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire nella conduzione dei negoziati; qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le competenti rappresentanze diplomatiche e i competenti uffici consolari italiani, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, collaborano alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, ed accertata l'opportunità politica e la legittimità dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata ai sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.

4. Agli accordi stipulati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano è data pubblicità in base alla legislazione vigente.

5. Il Ministro degli affari esteri può, in qualsiasi momento, rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità inerenti alle attività di cui ai commi da 1 a 3 e derivanti dalle scelte e dagli indirizzi di politica estera dello Stato e, in caso di dissenso, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei ministri che, con l'intervento del Presidente della giunta regionale o provinciale interessato, delibera sulla questione.

6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.

7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite, secondo l'ordinamento vigente, comunicando alle Regioni competenti ed alle amministrazioni di cui al comma 2 ogni iniziativa.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 6.**

*(Attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle regioni).*

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa.*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa;*

*al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: legislativa.*

**6. 3.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: , i quali fino alla fine del periodo.*

**6. 4.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: inadempienza con le seguenti: accertata inattività.*

**6. 5.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:*

2. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le Regioni e le Province auto-

nome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere, con enti territoriali interni ad altro Stato, intese dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale; possono altresì concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica, finalizzati a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonché, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. La Regione o la Provincia autonoma interessata dà comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali; decorsi trenta giorni dalla comunicazione, può sottoscrivere l'intesa o l'accordo. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, può avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative. Le intese e gli accordi sottoscritti non possono esprimere valutazioni sulla politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari a carico dello Stato o che ledano gli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.

**6. 6.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Ferme restando le attività di mero rilievo internazionale,*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale,*

**6. 7.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché a realizzare attività di mero rilievo internazionale,*

**6. 1.** Amici, Boato, Leoni, Bressa, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: esprimere valutazioni relative alla con le seguenti: interferire con la.*

**6. 13.** Boccia.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Le Regioni, nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, disciplinano le modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione e individuano in particolare le attività di rilievo internazionale. Le attività di rilievo internazionale della regione si riferiscono a:

*a)* attività promozionali dirette nel campo del *marketing* territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, della cultura, del settore agroalimentare;

*b)* predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali, creazione di strutture all'estero di supporto;

*c)* attività promozionali indirette;

*d)* iniziative di scambio di esperienze, assistenza istituzionale, con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;

*e)* supporto ad iniziative di scambio e collaborazione di enti locali e nel campo degli scambi scolastici e giovanili;

*f)* iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro nel territorio regionale;

*g)* iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

*h)* politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero.

**6. 2.** Boato, Amici, Bressa, Leoni, Marone, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione con le seguenti: di competenza concorrente.*

**6. 8.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: tempestiva comunicazione fino alla fine del comma con le seguenti: comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma può procedere nelle trattative. Qualora i negoziati si svolgano all'estero, la Regione o la Provincia autonoma può avvalersi delle competenti rappresentanze diplomatiche e dei competenti uffici consolari italiani, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, per la conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo programma al Ministero degli affari esteri il quale, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari regionali, fornisce il suo parere entro i successivi trenta giorni, decorsi i quali la Regione o la Provincia autonoma può sottoscrivere l'accordo, secondo le norme del diritto internazionale generale e della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, ratificata al sensi della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Limitatamente a tale fine il Governo accredita i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome alla rappresentanza di*

cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 12 febbraio 1974, n. 112. Gli accordi sottoscritti non possono comunque esprimere valutazioni sulla politica estera né assumere obblighi da cui derivino oneri finanziari per lo Stato.

**6. 9.** Zeller, Brugger, Widmann, Detomas, Collè.

*Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

**6. 10.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono conferiti i pieni poteri di firma trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione del progetto al Ministero degli affari esteri senza che siano intervenute osservazioni sullo stesso.*

**6. 14.** Boccia.

*Sopprimere il comma 5.*

**6. 11.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di dissenso è data informazione al Ministro degli affari esteri per l'applicazione di quanto previsto al comma 5.*

**6. 15.** Boccia.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

8. Nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, lo Stato contrae obblighi internazionali previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza Stato-Regioni.

**6. 12.** Collè, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

**(A.C. 3590 – Sezione 6)**

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative).*

1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative da loro esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, nel rispetto, anche ai fini dell'assegnazione di ulteriori funzioni, delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale, anche nei settori della promozione dello sviluppo economico e della gestione dei servizi. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tutte le altre funzioni amministrative non diversamente attribuite spettano ai Comuni, che le esercitano in forma singola o associata, anche mediante le Comunità montane e le unioni dei Comuni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sulla base degli accordi con le Regioni e le autonomie locali, da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata: « Conferenza unificata », diretti in particolare all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti da conferire, il Governo, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, presenta al Parlamento uno o più disegni di legge collegati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla manovra finanziaria annuale, per il recepimento dei suddetti accordi. Ciascuno dei predetti disegni di legge deve essere corredato da idonea relazione tecnica e non deve recare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme relative al nuovo sistema finanziario in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

3. Sulla base dei medesimi accordi e nelle more dell'approvazione dei disegni di legge di cui al comma 2, lo Stato può avviare i trasferimenti dei suddetti beni e risorse secondo principi di invarianza di spesa e con le modalità previste al numero 4) del punto II dell'Accordo del 20 giugno 2002, recante intesa interistituzionale tra Stato, regioni ed enti locali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 2002. A tale fine si provvede mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato e del patto di stabilità. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 8, 9, 10 e 11, e 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Gli schemi di decreto, ciascuno dei quali deve essere corredato di idonea relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

4. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere,

qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi di decreto trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'emanazione dei decreti sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di cui al comma 3, ovvero quello prorogato ai sensi del presente comma, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono comunque essere emanati.

5. Nell'emanazione dei decreti, si tiene conto delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalle risoluzioni parlamentari. Dalla data di entrata in vigore dei suddetti decreti o da quella diversa indicata negli stessi, le Regioni o gli enti locali possono provvedere all'esercizio delle funzioni relative ai beni e alle risorse trasferite. Tali decreti si applicano fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti previsti dal presente articolo, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

7. La Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali di principio e di programma, secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati. Resta ferma la potestà delle Regioni a statuto speciale, nell'esercizio della loro

competenza, di adottare particolari discipline nel rispetto delle suddette finalità.

8. Le Regioni possono richiedere ulteriori forme di collaborazione alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. Analoghe richieste possono essere formulate, di norma tramite il Consiglio delle autonomie, se istituito, anche da Comuni, Province e Città metropolitane.

9. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possono essere integrate da due componenti designati, salvo diversa previsione dello statuto della Regione, rispettivamente dal Consiglio regionale e dal Consiglio delle autonomie locali oppure, ove tale organo non sia stato istituito, dal Presidente del Consiglio regionale su indicazione delle associazioni rappresentative dei Comuni e delle Province a livello regionale. I predetti componenti sono scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, sono particolarmente esperte nelle materie aziendalistiche, economiche, finanziarie, giuridiche e contabili; i medesimi durano in carica cinque anni e non sono riconfermabili. Il loro *status* è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e ai commi 7 e 8, ciascuna sezione regionale di controllo, previe intese con la Regione, può avvalersi di personale della Regione sino ad un massimo di dieci unità, il cui trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza. Possono essere utilizzati a tal fine, con oneri a carico della Regione, anche segretari comunali e provinciali del ruolo unico previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al de-

creto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previe intese con l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali o con le sue sezioni regionali.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 7.

*(Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative).*

*Sopprimere il comma 1.*

##### 7. 1. Bressa.

*Al comma 1, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

##### 7. 6. Mascia, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* La sussidiarietà è un principio che regola le funzioni d'esercizio dei servizi e delle funzioni da parte delle istituzioni pubbliche, al fine di garantire a tutti l'esigibilità dei diritti civili e sociali. È compito dello Stato intervenire a sostegno o in sostituzione, anche con la nomina di commissari *ad acta*, dell'ente a cui è affidata la funzione gestionale e erogatrice dei servizi, qualora esso non sia in grado di corrispondere positivamente a tale funzione.

##### 7. 7. Mascia, Giordano.

*Al comma 2, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente:* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato avvia il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dagli articoli 117 e 118

della Costituzione sulla base dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

**7. 2.** Boato, Marone, Bressa, Amici, Leoni, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole:* Per le finalità di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* e comunque ai fini del trasferimento delle occorrenti risorse,

**7. 12.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 3, ultimo periodo, dopo la parola:* competenti *aggiungere le seguenti:* per materia e per le conseguenze di carattere finanziario:

**7. 14. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* I decreti sono adottati con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze e devono conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni.

**7. 20.** Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole:* , fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale.

**7. 9.** Boccia.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*  
6-bis. Gli accordi stipulati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono vincolanti per le parti. Le relative controversie sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

**7. 17.** Abbondanzieri, Montecchi, Amici, Marone.

*Sopprimere i commi 7, 8 e 9.*

**7. 8.** Mascia, Giordano.

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole:* e Regioni *con le seguenti:* , Regioni e Stato.

**7. 10.** Boccia.

*Al comma 7, sopprimere il secondo ed il terzo periodo.*

**7. 11.** Boccia.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per la determinazione dei parametri di gestione relativa al controllo interno, la Corte dei conti si avvale anche degli studi condotti in materia dal Ministero dell'interno.

**7. 13. (Testo modificato nel corso della seduta)** Osvaldo Napoli.

**(Approvato)**

*Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole:* Consiglio delle autonomie *aggiungere la seguente:* locali.

**7. 16.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Al comma 9, primo periodo, dopo la parola:* integrate *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

**7. 15. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

**(Approvato)**

*Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: , salvo diversa previsione dello statuto della Regione,*

**7. 3.** Bressa, Leoni, Boato, Marone, Amici, Buemi, Pisicchio, Pappaterra, Sgobio.

*Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: Il loro status con le seguenti: Lo status dei predetti componenti.*

**7. 21.** D'Agrò.

**(Approvato)**

*Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai medesimi, al pari di tutti i restanti magistrati della Corte dei conti, compete, altresì, un compenso particolare a carattere continuativo, commisurato all'entità di trasferta piena per trenta giorni al mese, compreso il periodo feriale, maggiorata del 30 per cento.*

**7. 22.** D'Agrò.

*Al comma 9, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Ai magistrati della Corte dei conti già in servizio compete, se più favorevole, lo stesso trattamento giuridico ed economico del consiglieri di nuova nomina.*

**7. 23.** D'Agrò.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per assicurare professionalità adeguate alle esigenze tecniche del controllo collaborativo di cui alle precedenti disposizioni, i bandi di concorso previsti dall'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n.1345, e successive modificazioni, riservano una percentuale non inferiore a un*

quinto dei posti messi a concorso a personale delle pubbliche amministrazioni appartenente alle ex carriere direttive, con cinque anni di anzianità, che sia dotato del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente. A tal fine i bandi di concorso stabiliscono anche una adeguata disciplina delle prove di esame. In seguito all'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione, è rimessa all'autonomia statutaria e regolamentare degli enti locali la disciplina, oltre che dei controlli interni, degli interventi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione, salvo il potere del Governo previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Fino all'esercizio del suddetto potere normativo da parte dell'ente locale, l'eventuale nomina del commissario *ad acta* di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata dalla Regione.

**7. 4.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. È esclusa ogni altra forma di controllo dei bilanci e della contabilità dei Comuni delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fatto salvo il controllo finanziario interno esercitato dal collegio dei revisori dei conti e fatte salve le procedure stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica in funzione del rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

**7. 5.** Leoni, Bressa, Boato, Amici, Marone, Pisicchio, Buemi, Pappaterra, Sgobio.